

## Punto di Contatto Nazionale per le Linee Guida OCSE

**Istanza Specifica presentata al PCN italiano in data 11 settembre 2018 da Ali Enterprises, Factory Fire Affectees Association (AEFFAA); National Trade Union Federation (NTUF); Pakistan Institute for Labour Education and Research (PILER); European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR); Stichting Schone Kleren Kampagne/Clean Clothes Campaign; Campagna Abiti Puliti and Movimento Consumatori (MC) nei confronti di RINA Services S.p.A.**

### DICHIARAZIONE FINALE<sup>1</sup>

1. Il presente documento contiene la Dichiarazione Finale emessa dal Punto di Contatto Nazionale italiano dell'OCSE <sup>2</sup> (nel prosieguo anche "PCN"), a conclusione della procedura iniziata con l'Istanza Specifica presentata l'11 settembre 2018 da: Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association (AEFFAA); National Trade Union Federation (NTUF); Pakistan Institute for Labour Education and Research (PILER); European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR); Stichting Schone Kleren Kampagne/Clean Clothes Campaign; Campagna Abiti Puliti e dal Movimento Consumatori (MC) (nel prosieguo anche "gli Istanti"), nei confronti di RINA Services S.p.A. (nel prosieguo anche "l'Impresa" o "RINA").

### Le Linee Guida OCSE e i compiti del PCN

2. Le Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (nel prosieguo anche "Linee Guida" o "Linee Guida OCSE") sono raccomandazioni non vincolanti rivolte dai Governi alle imprese multinazionali che operano nei o a partire dai rispettivi territori. Le Linee Guida contengono principi e standard non vincolanti di condotta d'impresa responsabile nel contesto globale, conformi alla normativa applicabile e agli standard internazionalmente riconosciuti.
3. L'Istanza Specifica è un meccanismo non giudiziale di soluzione delle controversie sotto la responsabilità del PCN, per risolvere le questioni tra uno o più stakeholder e una o più imprese, attraverso procedure consensuali, in relazione al presunto mancato rispetto delle Linee Guida in ambiti quali i diritti umani, i diritti dei lavoratori, la trasparenza e la tutela ambientale. L'obiettivo finale di questo meccanismo è giungere ad un accordo tra le parti. In altre parole, si tratta di trasformare le situazioni critiche in opportunità di progresso economico, ambientale e sociale.

---

<sup>1</sup> La versione della presente Dichiarazione Finale che fa fede è in lingua inglese. Le lingue ufficiali delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sono l'inglese e il francese.

<sup>2</sup> I PCN sono gli strumenti istituzionali creati dai Governi per contribuire all'efficace attuazione delle Linee Guida; essi hanno il compito di promuovere e diffondere le Linee Guida, sensibilizzare le aziende e gestire il meccanismo delle "istanze specifiche". Il PCN italiano è stato istituito dalla legge 273/2002, art. 39 e successivo decreto ministeriale. Il PCN ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese (DGPIIPMI).



4. Quando un'Istanza Specifica viene presentata al PCN, lo stesso effettua una Valutazione Iniziale sulle questioni sollevate per decidere se il caso meriti un ulteriore esame. Nel caso di specie, la Valutazione Iniziale viene pubblicata allegata alla presente Dichiarazione Finale.
5. Ove il caso meriti un esame ulteriore, il PCN offre alle Parti i suoi buoni uffici. Se le parti accettano la proposta di buoni uffici, il PCN facilita l'accesso a mezzi consensuali, come la conciliazione o la mediazione, ed assiste le parti nella risoluzione delle questioni.
6. Al termine della procedura, se le parti raggiungono un accordo, il PCN elabora un rapporto. Se, come in questo caso, non viene raggiunto alcun accordo, o se una parte non è disposta a partecipare alla procedura, il PCN elabora una Dichiarazione Finale.

### **Parti dell'Istanza Specifica e presentazione del caso**

7. Gli istanti. L'Istanza Specifica è stata presentata al PCN in data 11 settembre 2018, da un gruppo di ONG operanti prevalentemente nel campo della difesa dei diritti umani e dei diritti del lavoro nel settore tessile, ovvero:
  - a. Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association (AEFFAA), organizzazione delle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti all'incendio avvenuto presso lo stabilimento Ali Enterprises;
  - b. National Union Federation, organizzazione che rappresenta sei sindacati e federazioni, un'organizzazione del settore informale e un'associazione di lavoratori migranti (Migrants Workers Front);
  - c. Pakistan Institute for Labour Education and Research (PILER), organizzazione per la ricerca e la formazione su questioni legate al lavoro;
  - d. European Center for Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) organizzazione indipendente senza scopo di lucro, che persegue il rispetto dei diritti civili e dei diritti umani, sotto il profilo giuridico e della formazione, in tutto il mondo;
  - e. Stichting Schone Kleren Kampagne, ONG olandese che ospita l'Ufficio Internazionale della Clean Clothes Campaign, una delle più grandi associazioni di sindacati e ONG, che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro nel settore tessile in tutto il mondo;
  - f. Campagna Abiti Puliti, coalizione nazionale che rappresenta la Clean Clothes Campaign in Italia;
  - g. Movimento Consumatori (MC) associazione nazionale italiana di consumatori con oltre 30mila membri, che lavora per attuare i diritti dei consumatori e per ottenere pari diritti di cittadinanza economica.
8. L'Impresa. La controparte è RINA Services S.p.A., impresa italiana operante a livello internazionale attraverso una rete globale di 3.700 professionisti, in 170 sedi su 65 paesi, specializzata in auditing tecnico e sociale e certificazione in diversi settori, accreditata da Social Accountability Accreditation Services per effettuare la certificazione SA 8000.
9. Presunte violazioni delle Linee Guida. Oltre ad aver contribuito alla violazione di numerosi strumenti internazionali (Articolo 6 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici; Articolo 6 della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzioni 155 e 187 dell'OIL - Organizzazione Internazionale del Lavoro), gli Istanti sostengono che l'Impresa avrebbe violato le seguenti raccomandazioni delle Linee Guida:
  - Capitolo II (Concetti e principi), II, A.10, A.11;
  - Capitolo IV (Diritti umani);
  - Capitolo V (Occupazione e relazioni industriali), 1c, 1d



10. Nel caso di specie, le questioni sollevate si concentrano sulla validità, efficacia ed impatto dello Standard e della Certificazione SA 8000, sia in generale che nello specifico.
11. Creato da SAI nel 1997, "[lo] Standard SA 8000 è il principale programma di certificazione sociale esistente al mondo. Fornisce un quadro olistico che consente alle organizzazioni di tutti i tipi, in qualsiasi settore e in qualsiasi paese di dimostrare la loro dedizione al trattamento equo dei lavoratori."<sup>3</sup>

### **Posizione degli istanti**

12. La posizione degli Istanti e le accuse specifiche formulate sono riportate integralmente nella Valutazione Iniziale del caso, che è pubblicata allegata alla presente Dichiarazione Finale ed alla quale si rimanda per gli ulteriori dettagli.
13. In breve, gli istanti accusavano RINA di aver rilasciato una certificazione SA 80000 allo stabilimento tessile Ali Enterprises situato a Baldia Town, Karachi, Pakistan, devastato, meno di un mese dopo, da un incendio con numerose vittime.
14. Secondo gli istanti, la suddetta circostanza aveva contribuito al disastro, in quanto la gravità di questo incidente era stata determinata da una serie di carenze in termini di sicurezza in fabbrica che non erano menzionate nella relazione di audit di RINA ed erano difficilmente compatibili con la certificazione SA 8000.
15. Inoltre, secondo gli istanti, ulteriori circostanze omesse nella relazione di audit, avevano contribuito alla gravità dell'incidente: al momento in cui era scoppiato l'incendio, intorno alle 18.30, l'orario di lavoro era terminato da mezz'ora, eppure oltre 1.000 lavoratori erano ancora in fabbrica.
16. Questo numero era di molto superiore ai 400 lavoratori previsti e registrati nella relazione di audit; inoltre l'elenco ufficiale delle persone decedute comprendeva 10 persone di età compresa tra i 15 e 17 anni.
17. Gli Istanti affermavano, inoltre, che, rilasciando il certificato SA 8000 sulla base di una relazione di audit carente e non corretta, RINA non aveva effettuato la *due diligence* in materia di diritti umani secondo il capitolo II, A.10 e capitolo IV, n. 5 delle Linee Guida e la *Guida OCSE alla due diligence per catene di fornitura responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature*. RINA avrebbe dovuto prendere in considerazione gli specifici rischi in relazione al settore e al paese, e nel caso di incongruenza tra le evidenze emerse e i suddetti rischi specifici, avrebbe dovuto adeguare la metodologia di valutazione (ad esempio, effettuando visite senza preavviso allo stabilimento).
18. Di conseguenza, gli istanti chiedevano al PCN di facilitare un dialogo costruttivo con RINA sulle misure significative che questa avrebbe dovuto o adottare per allinearsi alle Linee Guida OCSE. Tali misure possono essere riassunte come segue:
  - a. Riguardo alla trasparenza, RINA avrebbe dovuto rendere pubblicamente disponibili - almeno ai lavoratori, ai sindacati e alle agenzie governative competenti - le relazioni di audit e i relativi documenti riguardanti lo stabilimento Ali Enterprises e le future organizzazioni oggetto di audit. RINA, in futuro, avrebbe dovuto estendere i suoi audit alle pratiche di acquisto dei committenti dei propri clienti.

---

<sup>3</sup> Traduzione nostra. Vedi <https://sa-intl.org/programs/sa8000/>

- b. Riguardo alle metodologie partecipative, RINA avrebbe dovuto includere i lavoratori fuori sede e le osservazioni dei sindacati negli audit sociali.
- c. L'impresa avrebbe dovuto anche "contribuire alla responsabilità nei confronti di terzi attraverso l'inclusione dei diritti dei lavoratori presso terzi beneficiari nella procedura di audit e nei contratti".
- d. Al fine di evitare conflitti di interesse, RINA avrebbe dovuto tener conto dei rapporti con i propri clienti e fornitori di servizi; stabilire un sistema di pagamento per gli audit sociali tale da evitare siffatti conflitti di interesse e rifiutare di eseguire audit in fabbrica pagati dal proprietario della fabbrica stessa.
- e. RINA avrebbe anche dovuto rivedere e rafforzare le proprie procedure interne di revisione della qualità.
- f. Per quanto riguarda il rimedio per il disastro di Ali Enterprises, RINA avrebbe dovuto offrire un ristoro economico e porgere le proprie scuse alle vittime e alle loro famiglie.

### **Posizione dell'Impresa**

19. La posizione dell'Impresa e le risposte alle specifiche accuse sono riportate integralmente nella Valutazione Iniziale del caso in oggetto, che viene pubblicata allegata alla presente Dichiarazione Finale ed alla quale si rimanda per gli ulteriori dettagli.
20. L'Impresa manifestava profondo cordoglio verso i parenti delle vittime della tragedia, rifiutando, nel contempo, qualsiasi responsabilità per l'incidente e per le sue conseguenze, e chiedeva al PCN di chiudere il caso.
21. Per quanto riguarda l'accusa di violazione delle Linee Guida e, in particolare, delle raccomandazioni relative alla *due diligence* sui diritti umani, RINA affermava:
  - a. di non aver violato tali raccomandazioni e di aver debitamente svolto il proprio compito di verificare il sistema di gestione della fabbrica secondo le regole di accreditamento SAAS; compresa la scelta di RI&CA come partner tecnico locale qualificato;
  - b. l'insussistenza di qualsivoglia nesso causale - causa, contributo, incentivo - tra la propria condotta e l'incidente o qualsiasi asserita violazione delle Linee Guida;
  - c. il proprio impegno per una condotta responsabile, la propria adesione a diverse reti di CSR internazionali e l'adozione di un approccio rafforzato alla sostenibilità e alla promozione e difesa dei diritti umani<sup>4</sup>.
22. Per quanto riguarda l'eventuale impatto della certificazione sull'incendio, l'Impresa dichiarava quanto segue:
  - a. un audit SA 8000 non è finalizzato a garantire l'integrità strutturale complessiva e la sicurezza antincendio di un edificio;
  - b. nel caso in cui durante l'audit venga rilevata una non conformità, viene concesso all'organizzazione richiedente un periodo per attuare le necessarie azioni correttive;
  - c. in ogni caso, la responsabilità per il (volontario) adeguamento ai requisiti per la certificazione è a carico dell'organizzazione cliente, non dell'ente di certificazione;

---

<sup>4</sup> Oltre al ripudio di ogni discriminazione; l'implementazione di una piattaforma di *whistleblowing*; l'impegno per l'integrità e la trasparenza; l'adozione del modello di controllo anti-corrruzione e contro i conflitti di interesse e la nomina di un Organismo di Controllo a presidio; gli audit annuali di conformità, attraverso un approccio basato sul rischio; l'istituzione di un Corporate Compliance Board e di un Comitato di Controllo e Rischi; l'appartenenza alla Federazione Internazionale delle Agenzie di Ispezione



- d. nessun contratto o collegamento di altro tipo sussisteva tra il certificatore e gli acquirenti del cliente, pertanto non ci si sarebbe potuto attendere che RINA collaborasse con gli acquirenti stessi.
23. Quanto alla richiesta di dialogo degli Istanti, RINA affermava che:
- a. le questioni specifiche sollevate nel caso *de quo* non avrebbero contribuito al raggiungimento degli obiettivi e all'efficacia delle Linee Guida,
  - b. gli Istanti avevano espresso preoccupazioni di carattere generale che non potevano essere risolte da un unico certificatore, né sotto i buoni uffici del PCN;
  - c. la procedura dinanzi al PCN non era la sede adeguata per trattare la richiesta di ristoro economico;
24. L'Impresa si dichiarava disponibile al dialogo con gli istanti, a condizione che la discussione:
- a. non riguardasse la responsabilità per l'incidente (che comunque RINA ha totalmente respinto);
  - b. fosse limitata a questioni alla portata di un singolo organismo di certificazione.

### **Valutazione Iniziale e suoi esiti**

25. Data la complessità del caso, il PCN ha ritenuto opportuno richiedere la consulenza giuridica degli esperti di diritto internazionale dell'ISGI - Istituto per gli Studi Giuridici Internazionali (ISGI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
26. Nella sua Valutazione Iniziale del caso, pubblicata allegata alla presente Dichiarazione Finale, il PCN ha concluso che la questione è stata sollevata in buona fede, che era pertinente rispetto all'attuazione delle Linee Guida e che, pertanto, meritava un ulteriore approfondimento.
27. Difatti, il PCN ha considerato che:
- a. gli istanti sembravano avere titolo ed interesse a sostenere l'istanza nei confronti di RINA dinanzi al PCN italiano per l'incendio verificatosi alla Ali Enterprises;
  - b. l'istanza appariva rilevante, come pure gli elementi presentati a supporto;
  - c. poteva ravvisarsi un legame tra le attività dell'impresa e le questioni sollevate;
  - d. nessuno dei procedimenti paralleli e dei casi identificati interferiva con l'Istanza Specifica né avrebbe potuto essere messo a rischio dall'ulteriore esame del caso da parte del PCN italiano;
  - e. la procedura davanti al PCN avrebbe potuto condurre ad un dialogo proficuo e l'offerta di buoni uffici avrebbe potuto agevolare la trattazione del caso e gli accordi tra le parti.
28. In particolare, il PCN ha ritenuto che le questioni sollevate dagli Istanti, e riportate nei punti da 73 a 103 della Valutazione Iniziale, meritassero un ulteriore approfondimento.
29. Acquisito il parere favorevole del Comitato PCN, e preso atto dei commenti delle Parti, il PCN ha inviato alle Parti la versione finale della Valutazione Iniziale, con lettera prot. n. 078394 dell'8 aprile 2019 e le ha informate della conclusione di quella fase della procedura.
30. Il PCN ha deciso di non pubblicare, in quella fase, la Valutazione Iniziale, con l'intento di favorire una soluzione della controversia sulla base dell'accordo delle parti.
31. Nella stessa lettera prot. n. 078394 dell'8 aprile 2019 il PCN ha offerto i suoi buoni uffici alle Parti, nel tentativo di raggiungere una soluzione condivisa del caso, proponendo una procedura di conciliazione.
32. Tutte le Parti coinvolte nell'Istanza Specifica hanno accettato la procedura di conciliazione e hanno firmato i Termini di Riferimento proposti dal PCN.



33. Successivamente, con lettera prot. n. 0107216 del 10 maggio 2019 il PCN ha informato tutte le Parti che la sua offerta di buoni uffici, nei termini proposti, era stata accettata da tutti e che, quindi, la procedura di conciliazione avrebbe avuto luogo. Il PCN ha proposto come Conciliatore il professor Tullio Treves, giurista e magistrato italiano di alto profilo. Le parti hanno accettato tale proposta.

### **Procedura di conciliazione**

34. Come concordato dal PCN e dalle Parti, la prima riunione della procedura di conciliazione si è svolta a Roma, il 25 giugno 2019, presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
35. Al termine del primo incontro, le Parti hanno accolto la proposta del Conciliatore di tralasciare la questione della responsabilità dell'Impresa per l'incendio e le sue tragiche conseguenze, riconoscendo essere tale questione non essenziale e non funzionale al raggiungimento di un accordo.
36. In questo contesto, e in uno spirito di cooperazione e di profonda comprensione dei difficili e tragici eventi, le Parti hanno anche accettato la proposta del Conciliatore di concentrare il dialogo sui seguenti tre elementi, che sarebbero potuti diventare i punti principali dei Termini dell'Accordo della Conciliazione:
- valutare la possibilità di un gesto umanitario da compiere da parte di RINA a favore delle famiglie delle vittime senza alcuna implicazione in merito alla responsabilità e senza alcun collegamento diretto con tale questione;
  - valutare la possibilità di un impegno da parte del RINA nel perseguire proattivamente il miglioramento dei sistemi di certificazione esistenti, soprattutto nelle sedi internazionali appropriate, e in particolare presso SAI e SAAS;
  - valutare la fattibilità di alcune iniziative dell'Impresa, ferma restando la propria posizione di concorrente sul mercato, per migliorare le proprie pratiche e politiche di *due diligence*.
37. Una riunione di due giorni tenutasi a Roma il 12-13 settembre 2019, che ha coinvolto le Parti in una discussione plenaria ed incontri separati, ha consentito al Conciliatore di raccogliere ed esaminare le osservazioni delle Parti e le loro risposte alle sue domande.
38. Atteso che l'accertamento della responsabilità non sarebbe più stata oggetto di discussione, le parti hanno concordato sull'esigenza di focalizzare il dialogo sul gesto umanitario che poteva essere offerto alle famiglie delle vittime, da considerarsi come indennità gratuita e non, comunque, come risarcimento per la tragedia e le sofferenze patite.
39. Durante la discussione, il punto relativo al gesto umanitario si è rivelato particolarmente spinoso, in quanto le Parti avevano opinioni sostanzialmente diverse sulla natura, i beneficiari e l'ammontare del "gesto". Gli Istanti ritenevano opportuno un versamento in contanti dell'ordine di 4 milioni di dollari USA, da distribuire alle famiglie delle vittime. L'Impresa, invece, proponeva fosse costituito da iniziative specifiche (come ad esempio: delle borse di studio, fino ad un valore compreso tra 50.000 e massimo 100.000 dollari USA) di cui avrebbero beneficiato le persone colpite dai tragici eventi.
40. L'Impresa ha rifiutato categoricamente di considerare qualsiasi forma di risarcimento che prevedesse un trasferimento diretto alle vittime e ai loro familiari, in quanto ciò avrebbe rappresentato un'allusione ad una sua possibile responsabilità.
41. Al termine della consultazione, il Conciliatore ha sottoposto alle Parti la bozza dei Termini dell'Accordo, chiedendo loro di formulare commenti e proporre eventuali modifiche in vista





dell'elaborazione della versione finale. Entrambe le Parti hanno ottemperato ed il Conciliatore, il 2 marzo 2020, ha presentato loro il testo finale dei Termini dell'Accordo, dando tempo fino al 23 marzo 2020 per approvi la firma.

42. I Termini dell'Accordo sono stati sottoscritti dagli Istanti entro il termine stabilito dal Conciliatore, (23 marzo) ma non dall'Impresa. Quest'ultima ha spiegato le motivazioni che l'hanno portata a non firmare l'accordo in una lettera dell'Amministratore Delegato di RINA S.p.A. datata 23 marzo 2020. In particolare, secondo RINA, l'importo del "gesto umanitario" proposto dal Conciliatore (ossia 400.000 dollari) andava ben oltre quanto l'Impresa poteva stanziare per le donazioni volontarie.
43. Preso atto della situazione, il 9 aprile 2020, con rammarico, il Conciliatore ha annunciato alle Parti che la procedura di conciliazione si sarebbe conclusa senza accordo.
44. Inizialmente, si era stabilito una durata della procedura di conciliazione di sei mesi, ma, in considerazione della complessità del caso, è stata concessa una prima proroga sono al 31 marzo 2020 e, successivamente, in accordo con le Parti, a causa delle difficoltà operative dovute alla pandemia da COVID-19 è stata concessa, eccezionalmente, ulteriore proroga fino al 20 aprile 2020.
45. Il 17 aprile 2020 il conciliatore ha trasmesso al PCN una relazione finale sui passi compiuti durante la procedura di conciliazione e sui risultati conseguiti, ivi incluse le raccomandazioni descritte oltre.
46. Nonostante il mancato raggiungimento dell'accordo, avendo considerato favorevolmente alcune posizioni comuni assunte dalle Parti, il Conciliatore ha formulato alcune raccomandazioni che ove seguite, nonostante il mancato accordo, potrebbero contribuire a migliorare i rapporti tra di esse e ad attenuare l'impatto della conclusione infruttuosa della conciliazione<sup>5</sup>.

### **Raccomandazioni del PCN alle Parti**

47. In data 30 luglio 2020 il PCN ha inviato al Comitato del PCN la bozza di Dichiarazione Finale per raccoglierne il parere; il 28 agosto 2020 il Comitato del PCN ha espresso parere favorevole alla bozza di Dichiarazione Finale. Uno dei membri del Comitato del PCN, rappresentante della CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro - ha proposto di richiedere alle Parti di elaborare un rapporto sugli sviluppi della situazione ad un anno dalla pubblicazione della Dichiarazione Finale del PCN. Ha inoltre chiesto al PCN di pubblicare la relazione finale del conciliatore con i suoi allegati. Mentre la prima proposta è stata accolta dal PCN; la seconda - sottoposta alle Parti per accettazione, in linea con i termini di trasparenza e riservatezza dettati

---

<sup>5</sup> Le raccomandazioni del Conciliatore, auspicio di un comportamento futuro in linea con le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sono le seguenti:

- 1) L'impresa compia un gesto umanitario verso le vittime della tragedia.
- 2) L'Impresa, con la cortese assistenza delle ONG coinvolte, incontri i rappresentanti delle vittime per esprimere il proprio cordoglio per il tragico evento (questo era un punto della proposta dei Termini dell'Accordo sul quale non erano state mosse obiezioni).
- 3) L'Impresa attui e valorizzi tutti gli impegni annunciati nella predetta lettera [dell'Amministratore Delegato], anche attraverso iniziative proattive all'interno di SAI e SAAS, con l'obiettivo di migliorare il meccanismo di certificazione con particolare attenzione alle criticità del settore tessile e dei Paesi ad alto rischio.
- 4) Gli Istanti collaborino, in uno spirito di buona fede, con l'Impresa per l'attuazione di queste raccomandazioni.
- 5) Gli Istanti e l'Impresa si tengano reciprocamente informati ed informino il PCN sull'attuazione delle raccomandazioni di cui sopra.



- dalle Linee Guida, Parte II, §36 del Commentario alle procedure di attuazione, non è stata accettata dall'Impresa; pertanto la relazione finale del conciliatore ed i suoi allegati non saranno pubblicati.
48. In data 24 settembre 2020 la Dichiarazione Finale è stata trasmessa alle Parti dando loro la possibilità di inviare le proprie osservazioni. Le Parti hanno presentato le loro osservazioni alla bozza di Dichiarazione Finale il 14 ottobre/2020. Il PCN, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Parti, ha quindi adottato la presente Dichiarazione Finale.
49. Dopo un'attenta considerazione delle posizioni delle Parti, dell'andamento della procedura di conciliazione in tutte le sue fasi, dei suoi esiti e tenendo conto delle raccomandazioni del Conciliatore, il PCN raccomanda che:
- a. le Parti non dissipino l'impegno al dialogo e la buona volontà dimostrati in questa procedura ma continuino a cercare una soluzione condivisa del caso;
  - b. l'Impresa compia un gesto umanitario, senza che ciò implichi alcuna attribuzione di responsabilità;
  - c. l'Impresa provveda ad esprimere il suo cordoglio per il tragico evento;
  - d. l'Impresa si impegni, qualora si trovi ad operare in Paesi e settori a rischio, come nel caso del settore tessile in Pakistan, ad effettuare una *due diligence* efficace basata sul rischio ed adeguata ai rischi rilevati, come raccomandato dalle Linee Guida OCSE;
  - e. l'Impresa attui e valorizzi tutti gli impegni assunti nella citata lettera dell'Amministratore Delegato di RINA, anche attraverso iniziative proattive in ambito SAI e SAAS, con l'obiettivo di migliorare il meccanismo di certificazione con particolare attenzione alle criticità del settore tessile e dei paesi ad alto rischio;
  - f. gli Istanti cooperino in buona fede con l'Impresa per l'attuazione di queste raccomandazioni;
  - g. Gli Istanti e l'Impresa si tengano reciprocamente aggiornati e tengano informato il PCN sull'implementazione delle raccomandazioni di cui sopra.

## **Conclusioni**

- 50. La presente Dichiarazione Finale chiude il procedimento avviato dinanzi al PCN italiano, con la presentazione dell'Istanza Specifica, in data 11 settembre 2018.**
- 51. Il PCN verificherà quali misure siano state prese dalle Parti per attuare le sue raccomandazioni e quali risultati siano stati raggiunti dopo la conclusione della procedura, chiedendo alle Parti di presentare un rapporto ad un anno dalla pubblicazione della presente Dichiarazione Finale. Il PCN pubblicherà dette informazioni sul proprio sito web.**

Il Direttore Generale  
Presidente del PCN  
Avv. Mario Fiorentino  
(firmato)